

**BOMBOLE DI GPL - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI**

Quesiti di prevenzione incendi relativi a depositi di bombole di g.p.l., box prefabbricati muniti di attestato ministeriale di idoneità, separazione bombole piene da quelle vuote, recinzione di protezione, distanze di sicurezza esterna da aree edificabili e da linee elettriche di alta tensione, edifici destinati alla collettività, abrogazione parziale circolare n. 74 del 20 settembre 1956, ecc.<sup>(1)</sup>

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, i depositi e rivendite in "bombole di GPL" sono ricompresi al **punto 3b** dell'allegato I al decreto, come di seguito riportato:

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
	Impianti di riempimento, <sup>(2)</sup> depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
<b>3</b>	a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup>		rivendite, depositi fino a 10 m <sup>3</sup>	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m <sup>3</sup>
	b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg

**Nota DCPREV prot. n. 7995 del 06-06-2013****Attività di rivendita in bombole di G.P.L. presso impianti stradali di distribuzione carburanti - Riscontro.**

In riferimento al quesito ..., fermo restando le competenze degli enti preposti all'autorizzazione amministrativa dell'attività in parola, si ritiene che la **possibilità di ubicare depositi e rivendite di GPL in bombole** con quantitativi complessivi non superiori a **500 kg** prevista dalle lettere circolari P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007 e prot. n. 7588/4106 del 06/05/2010, possa essere ammessa anche per gli **impianti di distribuzione di soli carburanti liquidi** nel rispetto delle misure di sicurezza, inclusi gli obblighi connessi con l'esercizio, previste dalle vigenti normative di prevenzione incendi per le diverse attività pericolose presenti.

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).

<sup>2</sup> A seguito delle novità introdotte alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, **gli impianti di GPL, presso i quali viene svolta attività di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento, rientrano nell'attività riportata al punto 3** (impianti di riempimento) dell'Allegato I del DPR 151/11. Di conseguenza, i Comandi Provinciali provvederanno alla ricatalogazione delle pratiche in funzione della nuova declaratoria dell'attività, in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ovvero in caso di attivazione di altre procedure di prevenzione incendi (Circolare prot. n. 13818 del 21-11-2014).

**Lettera Circolare prot. n. 8660 del 27-06-2012**

**Attuazione del DPR 1° agosto 2011, n° 151. Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi ed attività inerenti il settore del GPL - Indirizzi applicativi e chiarimenti.**

... *omissis* ...

Con riferimento, poi, ad alcuni quesiti pervenuti aventi ad oggetto attività del settore del GPL si precisa che, a seguito delle novità introdotte alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, **gli impianti di GPL, presso i quali viene svolta attività di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento, rientrano nell'attività riportata al punto 3** (impianti di riempimento) dell'Allegato I del DPR 151/11. Di conseguenza, i Comandi Provinciali provvederanno alla ricatalogazione delle pratiche in funzione della nuova declaratoria dell'attività, in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ovvero in caso di attivazione di altre procedure di prevenzione incendi.

**Nota DCPREV prot. n. 362 del 14-01-2011.**

**Depositi di bombole di g.p.l. di cui alla circolare n. 74 del 20 settembre 1956. Riscontro.**

In riferimento al quesito ..., si rappresenta che è intenzione di questa Direzione Centrale avviare un procedimento di revisione della circolare n. 74 del 20 settembre del 1956.

Si specifica che il requisito di resistenza al fuoco delle strutture, qualitativamente richiesto dall'art. 38 della circolare suddetta, non pare perseguire effettivi obiettivi di sicurezza nei confronti dell'incendio generalizzato, ma piuttosto invitare all'adozione di strutture incombustibili e in grado di garantire la stabilità nei confronti delle normali azioni di progetto (statiche e sismiche) e nei confronti di altre azioni accidentali derivanti dalla specifica analisi del rischio (ad es. esplosioni, scoppi d'ardore di fiamma, urti ecc). È fatto salvo il caso in cui il deposito sia posto in adiacenza ad altri locali con rischio di incendio, dai quali dovrà risultare adeguatamente protetto con elementi di separazione resistenti al fuoco almeno pari a REI/EI 120.

Nelle more della revisione sopracitata e di più approfondite determinazioni, l'Ufficio scrivente ritiene che **i manufatti in questione, possano essere al momento ritenuti rispondenti ai dettami della circolare n. 74 del 20 settembre del 1956 art. 38 comma 2** nell'accezione sopra riportata.

Relativamente al 2° interrogativo circa l'obbligo di predisporre n. 2 box, uno per i pieni ed uno per i vuoti, si ritiene che il **1° comma dell'art. 38** della circolare n. 74 del 1956 prevede che i locali adibiti a immagazzinamento di recipienti vuoti possono essere compresi nello stesso fabbricato in cui si trova il locale per immagazzinamento dei recipienti pieni di gpl e tale prescrizione fa sottintendere che comunque **deve essere prevista una separazione delle bombole piene da quelle vuote in due distinti locali.**

Per quanto sopra l'utilizzo di 2 box può essere utile alla separazione, in due locali distinti, delle bombole piene da quelle vuote.

*(\*) Il quesito chiede se è consentito utilizzare rapporti di prova e classificazione ai fini della resistenza al fuoco (nel caso di specie, attestato ministeriale di idoneità n. 24285 del 16 luglio 1970) di elementi costruttivi (box prefabbricati in questione) emanati prima della pubblicazione del D.M. 16 febbraio 2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione".*

**Lettera Circolare prot. n. 7588/4106 del 06-05-2010**

**Recinzione di protezione deposito di bombole di GPL presso impianti stradali di distribuzione carburanti - Chiarimenti.**

Con **lettera circolare P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007**, questo Ufficio ebbe a precisare, tra l'altro, che nell'ambito di impianti di distribuzione ove è prevista l'erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti misti) potevano essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole, con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto, purché le misure di sicurezza tecniche fossero conformi a quelle previste per le diverse attività pericolose.

Sempre la stessa circolare precisava che doveva procedersi al rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi, con validità pari a sei anni, poiché l'insieme delle suddette attività si configurava come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.

In particolare **per i depositi in cui si detengono fino a 500 kg** di prodotto, che possono appartenere alla III categoria (fino a 300 kg) o alla II categoria (da 300 kg e fino a 1000 kg), **non è prevista recinzione**, così come previsto dall'art. 33 della Circolare n. 74 del 20/09/1956.

Recinzione di protezione che non è prevista neanche nelle discipline di prevenzione incendi delle diverse attività di distribuzione di carburanti, fatta eccezione per ben individuati elementi pericolosi degli impianti di GPL e di metano per autotrazione.

Resta inteso che le rivendite di GPL devono essere rispondenti a quanto riportato nella parte terza della Circolare n. 74 del 20/09/1956.

#### **Lettera Circolare prot. n. P522/4113 sott. 87 del 20-04-2007**

##### **Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie - Chiarimento.**

Come è noto con la **lettera-circolare prot. P325/4113 sott. 87 del 14 marzo 2006** è stato precisato che nel caso di impianti di distribuzione di carburanti liquidi ad uso autotrazione comprendenti anche il deposito e/o la rivendita di oli lubrificanti, deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi con validità pari a sei anni poiché l'insieme delle suddette attività si configura come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.

**Un'analoga previsione** deve ritenersi valida anche in presenza di impianti di distribuzione stradale ove è prevista l'erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti **impianti "misti"**) nel cui ambito possono altresì essere ubicati **depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg** di prodotto ovvero **depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m<sup>3</sup>** destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie nell'ambito del medesimo impianto di distribuzione. Pertanto **anche nei casi suddetti<sup>(\*)</sup> deve essere rilasciato**, ai fini amministrativi connessi con i controlli di prevenzione incendi, **un unico certificato per l'intero complesso con scadenza pari a sei anni.**

Resta inteso che il rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi non incide sulle misure tecniche cui devono conformarsi le diverse attività pericolose, ivi comprese le distanze di sicurezza reciproche che devono essere garantite in base alle vigenti disposizioni.

Con l'occasione si evidenzia, infine, che **per l'eventuale deposito di GPL in serbatoi fissi** di capacità complessiva non superiore a 2 m<sup>3</sup>, installati presso l'impianto di distribuzione carburanti **non potrà applicarsi la semplificazione procedurale** recentemente introdotta dal DPR n. 214/2006.

#### **Nota prot. n. P1528/4106 sott. 57 (BIS) del 19-10-2004.**

##### **Deposito di bombolette spray con propellente G.P.L.**

Con riferimento all'argomento ..., si condivide, per quanto di competenza, il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale<sup>(\*)</sup> ....

Qualora non sia possibile applicare qualche punto della norma, resta ferma la possibilità per il richiedente di presentare istanza di deroga ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 37/98, prevedendo idonee misure compensative.

Al riguardo, per lo specifico caso in esame, si ritiene che, in linea di massima e fatte salve ulteriori, più approfondite valutazioni, le misure di sicurezza compensative possano essere ricercate fra le tipologie di misure di protezione attiva e passiva evidenziate dal Comando.

*(\*) I criteri di sicurezza antincendi applicabili sono quelli indicati nella **lettera-circolare prot. N. 350/4106 del 4 aprile 1991**, tenuto conto delle modifiche successivamente intervenute nel settore GPL. In particolare, per attività di solo deposito di bombolette spray con propellente GPL,*

*di capacità complessiva superiore a 500 kg, si ritiene che il riferimento normativo sia il DM 13 ottobre 1994 limitatamente ai punti applicabili per depositi di recipienti portatili pieni.*

**Nota prot. n. P27/4106 sott. 57 del 13-02-2004**

**Deposito G.P.L. in Bombole - Capacità totale 25.000 Kg. - Richiesta rilascio D.I.A.**

Con riferimento al quesito posto, si ritiene che nel caso di attività per le quali **l'iter autorizzativo preveda l'intervento di organi collegiali**, di cui è chiamato a far parte il Comando, resta comunque valido quanto previsto all'art. 3 comma 5, del D.P.R. n° 37/98 in merito alla possibilità per l'interessato di presentare, in attesa del sopralluogo, **la dichiarazione di inizio attività che**, si rammenta, **costituisce ai soli fini antincendio autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività**. Il successivo comma 6 dello stesso articolo 3 chiarisce unicamente che in tali casi i termini da rispettare per l'esecuzione del sopralluogo sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per le diverse Commissioni.

**Nota prot. n. P219/4106 sott. 57 del 10-04-2003.**

**Confezionamento Kit da campeggio. - Richiesta di chiarimenti.**

Facendo seguito alla **nota n° P1338/4106 sott. 57 del 15 gennaio 2003**, si conferma che, a parere dello scrivente Ufficio, **un deposito di G.P.L. in bombolette, da campeggio, per un quantitativo complessivo superiore a 5.000 Kg, deve osservare** le disposizioni di prevenzione incendi di cui al **D.M. 13 ottobre 1994**. Tale interpretazione trova fondamento nella lettura del campo di applicazione del citato decreto nonché nella definizione di recipiente mobile riportata al punto 2.1 dell'allegato tecnico. Eventuali difformità potranno essere valutate facendo ricorso alle usuali procedure di deroga.

*(\*) La risposta al quesito conferma che un deposito di G.P.L. in bombolette, da campeggio, per un quantitativo complessivo superiore a 5.000 Kg, deve osservare le disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. 13 ottobre 1994, anche se i punti della regola tecnica evidenziati sono poco applicabili all'attività in esame.*

**Lettera Circolare prot. n. P325/4106 sott. 57 del 07-03-2003.**

**Riempimento illecito di bombole di gas di petrolio liquefatto.**

Sono giunte a questo Dipartimento ripetute segnalazioni inerenti il **riempimento abusivo di bombole di G.P.L.** effettuato presso **impianti di distribuzione stradale** di gas di petrolio liquefatto per autotrazione. Poiché tale prassi, oltre ad essere espressamente vietata dalle disposizioni vigenti, espone gli operatori, la popolazione circostante agli impianti e gli utilizzatori finali delle bombole ad elevati rischi di incendio ed esplosioni, si intendono sensibilizzare le SS.LL. sulla problematica, ribadendo il contenuto della circolare n. 7 MI.SA. (88) 4 del 12 aprile 1988 affinché siano messe in atto tutte le possibili azioni atte a contrastare il deprecabile fenomeno a tutela della pubblica e privata incolumità.

**Nota prot. n. P1338/4106 sott. 57 del 15-01-2003.**

**Confezionamento kit da campeggio - Applicabilità del D.M. 13 ottobre 1994.**

Con riferimento alla nota indicata a margine, lo scrivente Ufficio concorda con codesto Ispettorato Regionale VV.F.<sup>(\*)</sup> nel ritenere che l'attività di confezionamento di kit da campeggio, con presenza di bombolette di g.p.l. in quantità superiore a 5000 kg, deve essere conforme alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. 13 ottobre 1994.

*(\*) il quesito è inerente l'applicabilità dei punti 4.3 e 9.2 del D.M. 13.10.94 ad uno stabilimento per il confezionamento di kit da campeggio, con presenza di bombolette di gpl in quantità superiore a 5000 kg. L'attività comprende un deposito per le bombolette di gpl da campeggio piene, un locale per il confezionamento dei kit ed un reparto magazzino prodotti finiti in attesa di spedizione. Sono compresi nell'edificio una zona uffici e la centrale termica. Non è prevista attività di imbottigliamento. Nel caso specifico i reparti deposito e magazzino sono assimilabili a depositi di recipienti pieni, per i quali si applica la distanza di sicurezza interna di 3 m, ovvero nessuna*

*distanza se è interposto un muro di schermo. In tale ipotesi, applicando quanto previsto dalla norma ai punti 4.5, 4.3.1 e 9.2, i locali per il confezionamento dei kit, la zona uffici e la centrale termica non possono coesistere all'interno dello stesso edificio per i seguenti motivi:*

- osservanza della zona di rispetto di 3 m determinata dai locali deposito e magazzino (p.to 4.5);*
- osservanza della distanza di sicurezza interna di 25 m tra la centrale termica e gli altri punti pericolosi (p.to 4.3.4);*
- necessità che in adiacenza dei locali contenenti elementi pericolosi non sussistano vani di alcun genere (p.to 9.2).*

**Nota prot. n. P945/4106 sott. 57 del 30-08-2001.**

**Centralina G.P.L. in bombole di capacità non superiore a 75 Kg.**

Con riferimento al quesito ... si precisa che nel caso rappresentato di installazione di una **centralina di G.P.L. in bombole**, ad uso domestico, per un quantitativo massimo di 70 Kg, devono osservarsi le norme di buona tecnica di cui alla tabella UNI 7131 (edizione gennaio 1999) pubblicata sul S.O.G.U. n° 4 del 5 gennaio 2001.

Si ritiene infatti che la circolare n° 74 del 20 settembre 1956 sia applicabile a depositi in bombole di capacità complessiva pari o superiore a 75 Kg in quanto ricompresi nel punto 3 b) dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti al rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che il precedente elenco di attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, approvato con D.M. 27 settembre 1965, non prevedeva alcun limite inferiore per l'assoggettabilità dei depositi di G.P.L., in linea dunque con la regola tecnica rappresentata appunto dalla citata circolare n° 74/56.

**Nota prot. n. P848/4106 sott. 57 del 10-07-2001**

**Circolare Ministeriale n. 74 del 20/09/56 - Distanze di sicurezza esterna per depositi di bombole di G.P.L. di II categoria.**

Con riferimento al quesito posto, teso a chiarire se, per i depositi di bombole di G.P.L. di 2ª categoria, la distanza di sicurezza esterna, debba essere osservata anche nei confronti dei confini di aree edificabili, lo scrivente Ispettorato è del seguente avviso. Premesso che la C.M.I. n. 74/56, art. 31 2° comma, consente che i depositi di bombole di g.p.l. di 2ª e 3ª categoria possano essere ubicati all'interno dei centri abitati, si ritiene pertanto che **la distanza di sicurezza esterna** prevista dall'art. 35 per i depositi di che trattasi **deve essere osservata nei confronti dei fabbricati e dei manufatti**.

Tuttavia, a salvaguardia dei diritti costituzionali dei terzi, si precisa che **qualora**, per effetto di variazioni intervenute, **venga a mancare la predetta distanza di sicurezza, il deposito di bombole dovrà essere rimosso** a carico del titolare.

**Nota prot. n. P1313/4106 sott. 57 del 22-12-2000.**

**Circolare 74 del 20 settembre 1956. - Deposito di Bottiglie di G.P.L. di capacità complessiva fino a 5.000 Kg.**

In riferimento al quesito ... si concorda con quanto proposto dall'Ispettorato Regionale<sup>(\*)</sup> tenendo comunque presente che dovrà essere verificato quanto previsto dal **punto 2.1.08 del D.M. 21/03/1988** "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione la costruzione e l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne", di cui si allega un estratto, in merito alle distanze di rispetto tra fabbricati e le linee elettriche aeree in oggetto.

*(\*) Le uniche distanze di sicurezza esterne da rispettare sono quelle specificate nel Titolo II, parte seconda, della Circolare n. 74 del 20.09.56, non essendo applicabile quanto previsto nel titolo V della medesima Circolare, avente altro ambito di applicazione e tra l'altro abrogato dal D.M. 13.10.94. Il quesito è volto a chiarire l'esistenza di distanze di sicurezza esterna tra depositi di recipienti portatili di GPL di potenzialità complessiva fino a 5000 kg e linee elettriche di alta tensione.*

**D.M. 21 marzo 1988, n. 449 "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne" (stralcio)**

**SEZ. 2. DEFINIZIONI**

1.2.01. *Tensione nominale di una linea elettrica. È il valore convenzionale della tensione con il quale la linea è denominata ed al quale sono riferiti i dati di funzionamento fatta astrazione dall'isolamento. Nel seguito delle presenti norme la tensione nominale, espressa in kV, viene indicata con la lettera U.*

1.2.02. *Linee elettriche aeree esterne. Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee definite da 1.2.04 a 1.2.07 impiantate all'aperto, al di sopra del suolo e costituite dai conduttori o dai cavi con i relativi isolatori, sostegni, ed accessori.*

1.2.03. *Linee di telecomunicazione. Sono considerate tali, agli effetti delle presenti norme, le linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e comando a distanza in servizio pubblico o privato, con esclusione di quelle definite come linee di classe zero (1.2.04). Le linee di telecomunicazione sono citate solo in quanto possono venire attraversate da linee elettriche ad esse non si applicano le presenti norme.*

1.2.04. *Linee di classe zero. Sono, agli effetti delle presenti norme, quelle linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e comando a distanza in servizio di impianti elettrici, le quali abbiano tutti o parte dei loro sostegni in comune con linee elettriche di trasporto o di distribuzione o che, pur non avendo con queste alcun sostegno in comune, siano dichiarate appartenenti a questa categoria in sede di autorizzazione.*

1.2.05. *Linee di prima classe. Sono agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 1000 V e le linee in cavo per illuminazione pubblica in serie la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 5000 V.*

1.2.06. *Linee di seconda classe. Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale è superiore a 1000 V ma inferiore o uguale a 30.000 V e quelle a tensione superiore nelle quali il carico di rottura del conduttore di energia sia inferiore a 3434 daN (3500 kg).*

1.2.07. *Linee di terza classe. Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale è superiore a 30.000 V e nelle quali il carico di rottura del conduttore di energia non sia inferiore a 3434 daN (3500 kgf).*

... Omissis ...

1.2.10 *Conduttori, corde di guardia, cavi aerei.*

*Agli effetti delle presenti norme si intendono:*

- *conduttori: le corde e i fili, nudi o rivestiti, tesi fra i sostegni delle linee elettriche e destinati a trasportare o a distribuire 11 energia elettrica (fra essi compreso il conduttore neutro dei sistemi trifasi a quattro fili) o destinati, per le linee di classe zero, alla trasmissione di segnali e comunicazioni*
- *corde (o fili) di guardia o di terra: le corde e i fili tesi fra i sostegni delle linee elettriche, permanentemente collegati a terra e destinati a proteggere i conduttori dagli effetti delle sovratensioni di origine atmosferica ed a migliorare il collegamento a terra dei sostegni;*
- *cavi aerei: cavi, comprese le eventuali funi portanti, tesi fra sostegni e costituiti da uno o più conduttori dotati di un rivestimento che assicuri l'isolamento e la protezione durevole nei confronti delle condizioni ambientali e meccaniche della posa all'aperto, e muniti per le linee di seconda e terza classe di uno schermo metallico, continuo, messo a terra. I conduttori possono essere autoportanti o non, intendendosi come autoportanti quelli nei quali la funzione portante è assicurata da tutti i (o parte dei) conduttori costituenti il cavo stesso e che risultano quindi privi di fune portante apposita, interna od esternarsi cavo.*

... Omissis ...

**2.1.08. Distanze di rispetto dai fabbricati. (come sostituito dal D.M. 16 gennaio 1991)**

*I conduttori delle linee di classe zero e prima devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l'aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito.*

*Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04., non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di (3 +*

0,010 U) m, con catenaria verticale e di  $(1,5 + 0,006 U)$  m, col minimo di 2 m, con catenaria supposta inclinata di  $30^\circ$  sulla verticale.

Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza con  $U < 300$  kV, nelle condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, non devono avere un'altezza su terrazzi e tetti piani minore di 4 m, mentre per i conduttori delle linee di terza classe con  $U > 300$  kV la medesima altezza non può essere inferiore a quella prescritta da 2.1.05-b).

Nessuna distanza è richiesta per i cavi aerei.

... Omissis ...

#### **Nota prot. n. P401/4101 sott. 106/33 del 23-04-1998**

... Quesito.

In riferimento alla nota n. 548/4106 Sott. 40/A di questo Ufficio cui ha fatto seguito la nota prot. n. 2508 del 13/6/1995 di codesto Ispettorato regionale VV.F., in merito al quesito ..., si concorda con il parere espresso dal Comando Provinciale VV.F.<sup>(\*)</sup> ... con la precisazione **che il D.M. 13 ottobre 1994 ha esplicitamente abrogato le parti prima e quarta dell'allegato 1 alla circolare M.I.S.A n. 74 del 20/9/1956, per quello che attiene ai depositi con serbatoio fisso.**

*(\*) Il D.M.31/3/84 ha abrogato solo quelle disposizioni della parte quarta della Circolare n. 74/56 che si riferiscono ai serbatoi fissi interrati o fuori terra da rifornire con autocisterna, mentre restano valide le disposizioni per i gruppi di recipienti portatili (bottiglie da sostituire dopo l'utilizzazione del gas contenutovi) o "bidoni", aventi capacità maggiore di 5 lt. e fino ad un limite massimo di 150 lt., così come definiti dalla norme UNI-CIG 7130-72.*

#### **Nota prot. n. P1217/4106 sott. 40/A del 22-07-1995**

**Risposte a quesiti vari.**

**Bar e ristoranti sono esercizi pubblici ma**, fatto salvo il caso in cui siano abitualmente utilizzati anche come locali di pubblico spettacolo, **non** possono essere **considerati edifici** destinati alla **collettività ai fini** della determinazione **delle distanze di sicurezza esterne**.

*(\*) Il quesito chiarisce che i bar ed i ristoranti non rientrano nella dicitura "edifici in genere destinati alla collettività" di cui al Punto 36 a) della Circ. n. 74/56; pertanto devono essere considerati normali edifici e quindi le distanze di sicurezza esterne non devono essere raddoppiate.*

#### **Lettera-Circolare prot. n. 350/4106 del 04-04-1991**

**bombolette spray pressurizzate con GPL**

L'Italia ha sottoscritto in sede internazionale accordi tendenti alla riduzione dell'impiego dei c.f.c. (clorofluorocarburi) per fini ecologici nel settore delle preparazioni degli aerosol. La predetta riduzione comporta l'impiego sostitutivo dei g.p.l. come nuovo propellente in quanto allo stato attuale non sembrano esservi altri prodotti idonei a tale funzione.

Tale esigenza è stata manifestata a questo Ministero da parte del Ministero dell'Industria e del Commercio il quale ha richiesto formalmente di valutare la questione sotto l'aspetto della sicurezza antincendi.

Da un attento esame delle vigenti normative nel settore del g.p.l. risulta che la materia è compiutamente normata dalle seguenti disposizioni:

- a) per depositi di g.p.l. di capacità tra 0 e 5 mc.: D.M. 31 marzo 1984;
- b) per depositi di g.p.l. di capacità tra 5 e 50 mc.: Circolare Min. n. 74 del 20 settembre 1956;
- c) per depositi di g.p.l. con capacità da rientrare nelle «attività a rischio d'incidente rilevante», oltre alle norme in precedenza indicate, le disposizioni da applicare sono quelle di cui al D.P.R. 175/88 e del relativo D.P.C.M. del 1989.

Non sussistono pertanto motivi ostativi all'utilizzo del gas di petrolio liquefatto in lungo dei clorofluorocarburi, per la pressurizzazione delle bombolette spray. Si ribadisce comunque che gli impianti di riempimento e lo stoccaggio delle bombolette stesse sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi qualora i quantitativi di g.p.l. impiegati superino i limiti inferiori

previsti per attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982.

Ciò premesso, per consentire una più agevole traslazione delle prescrizioni di sicurezza antincendio al caso dei depositi di g.p.l. presso gli stabilimenti aerosol, a titolo puramente orientativo si riportano in allegato i punti delle prescrizioni vigenti, rispettivamente riferiti ai vari tipi di depositi di g.p.l. prima citati.

Allegato

### **1. Applicazione di norme esistenti ai depositi di g.p.l. con capacità tra 0 e 5 mc.**

L'applicazione delle misure di prevenzione e di protezione antincendio fa riferimento a quanto riportato nel D.M. 31 marzo 1984, titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.

*Prospetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili ai depositi di g.p.l. fino a 5 mc. degli «impianti aerosol».*

Prescrizioni tratte dal D.M. 31 marzo 1984 che possono utilizzarsi.

- Titolo 1, art. 1.1. - Titolo 1, art. 1.2. - Titolo 2, art. 2.1. - Titolo 2, art. 2.3. - Titolo 2, art. 2.4. - Titolo 2, art. 2.5. - Titolo 3, art. 3.1. - Titolo 3, art. 3.1.2. - Titolo 3, art. 3.1.3. - Titolo 3, art. 3.1.4. - Titolo 4, art. 4.1. - Titolo 4, art. 4.1.1. - Titolo 4, art. 4.1.2. - Titolo 4, art. 4.2. - Titolo 4, art. 4.3. - Titolo 4, art. 4.3.1. - Titolo 4, art. 4.4. - Titolo 4, art. 4.4.2. - Titolo 4, art. 4.5. - Titolo 4, art. 4.5.1. - Titolo 4, art. 4.5.2. - Titolo 4, art. 4.5.3. - Titolo 4, art. 4.5.4. - Titolo 4, art. 4.6. - Titolo 4, art. 4.6.1. - Titolo 4, art. 4.6.2. - Titolo 4, art. 4.6.3. - Titolo 4, art. 4.7. - Titolo 5, art. 5.1. - Titolo 5, art. 5.2. - Titolo 5, art. 5.3. - Titolo 6, art. 6.1. - Titolo 6, art. 6.2. - Titolo 7, art. 7.1. - Titolo 7, art. 7.2. - Titolo 7, art. 7.3. - Titolo 10, art. 10.1. - Titolo 10, art. 10.2. - Titolo 10, art. 10.3. - Titolo 10, art. 10.4. - Titolo 10, art. 10.5. - Titolo 10, art. 10.6. - Titolo 10, art. 10.7. - Titolo 10, art. 10.8.

Note: I titoli 8 e 9 non sono inclusi nell'applicazione. Infatti il titolo 8 riguarda le caratteristiche delle autocisterne. Il titolo 9 riguarda i mezzi di difesa antincendio; esso viene sostituito da quanto previsto in merito dalla Circolare Ministeriale n. 74/56.

Le prescrizioni riportate nei titoli successivi al titolo 10 del D.M. 31 marzo 1984 non sono incluse perché riguardano aspetti non comparabili e non presenti negli stabilimenti di aerosol.

Infine negli stabilimenti con depositi di g.p.l. tra 0 e 5 mc., per quanto riguarda il «locale confezionamento di bombolette» ed il «locale magazzino delle bombolette» in pallets si conferma l'applicazione delle specifiche prescrizioni tratte dalla Circolare Ministeriale 74/56 in quanto nel D.M. 31 marzo 1984 non vi sono prescrizioni riferibili alle caratteristiche dei locali predetti.

### **2. Applicazioni di norme esistenti ai depositi di g.p.l. fino a 50 mc.**

Negli stabilimenti aerosol aventi il deposito di g.p.l. della capacità fino a 50 mc., dal punto di vista delle misure di prevenzione e di protezione antincendio risulta possibile e corretta l'applicazione della Circolare Ministeriale n. 74 del 20 settembre 1956, Parte prima, Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII.

Di seguito si riportano alcune note di chiarimento riferite agli articoli della circolare sopra citata estensibile agli aerosol.

*Note di chiarimento all'art. 2*

Il testo nomina solamente «stabilimenti di riempimento e travaso di g.p.l. in bombole». Nel termine «stabilimenti» si può intendere incluso anche lo stabilimento di aerosol in quanto esso dispone di punto di travaso, di serbatoi fissi, di locale pompe, di locale imbottigliamento, di magazzino di deposito, di locali destinati a servizi accessori. Ai punti 4 e 5 dell'art. 2 si parla di «bottiglie» e di «recipienti portatili». Si possono intendere incluse in tali termini anche i «generatori aerosol».

*Note di chiarimento all'art. 6*

Il testo nomina il «deposito bottiglie piene» ed il «locale imbottigliamento». Nei citati termini si possono intendere compresi i depositi generatori pieni aerosol e la «cabina o l'area per riempimento dei generatori» di aerosol.

*Note di chiarimento all'art. 10*

Lettera a) il testo è estensibile anche allo stabilimento di produzione aerosol che è l'equivalente dell'impianto di riempimento e travaso.

*Note di chiarimento all'art. 12*

Tra i locali a rischio è citato il locale di riempimento delle bottiglie.

Nel termine si può comprendere il locale o la cabina di condizionamento dei generatori aerosol.

*Note di chiarimento all'art. 16*

Vale per quanto riguarda il dispositivo di prova della tenuta del riempimento.

Non può essere applicato, invece, per il dispositivo del vuoto nel recipiente e per la relativa tubazione di scarico con sistema a condensa, con valvola e rete tagliafiamma.

Infatti per i «generatori aerosol» è esclusa la riutilizzazione dalle disposizioni del D.P.R. n. 741/82, n. 271.

*Note di chiarimento all'art. 27-bis*

Le indicazioni relative sono specifiche per le bombole di g.p.l. e non risultano estensibili ai «generatori aerosol».

Pertanto, con i chiarimenti sopra riportati, gli articoli dall'1 al 28, con esclusione dell'art. 27-bis, della Parte I della Circolare Ministeriale n. 74 del 20 settembre 1956 contengono le prescrizioni di prevenzione incendi traslabili agli stabilimenti di produzione di generatori aerosol.

**3. Applicazione di norme esistenti ai depositi di g.p.l. con capacità tale da rientrare tra le «attività a rischio d'incidente rilevante».**

Se il deposito di g.p.l. nell'ambito di uno stabilimento aerosol raggiunge la capacità che fa scattare l'applicazione del D.P.R. 175/88 e del D.P.C.M. del 1989 ad esso relativo, dovrà essere seguita la procedura stabilita da tali provvedimenti con tutti gli adempimenti connessi.

Nel contesto delle disposizioni sulle attività a rischio d'incidente rilevante è opportuna una precisazione.

I «magazzini aerosol di tipo industriale» contenenti i pacchi di bombolette di aerosol, ai sensi di quanto previsto nella parte II della Direttiva CEE 88/610 (che ha modificato parzialmente la precedente Direttiva CEE 82/501), sono classificabili nella Categoria 4, «sostanze e preparati classificati come facilmente o estremamente infiammabili» anziché nella Categoria 3, «sostanze e preparati gassosi» in quanto i generatori aerosol non possono, dal punto di vista merceologico essere identificati con il g.p.l. In base a ciò l'applicazione di quanto disposto all'art. 4 (dichiarazione) e all'art. 5 (notifica) comporta quantità cumulate rispettivamente di 5.000 t. e di 50.000 t. (g.p.l. più sostanze infiammabili).

**4. Applicazione di norme esistenti ad «aree a rischio specifico».**

Qualora nell'ambito degli stabilimenti di aerosol vi siano altre attività «a rischio specifico» come autorimesse, centrali termiche, gruppi elettrogeni, ecc., saranno applicate a dette attività le normative di sicurezza ad esse specifiche e attualmente in vigore.

**5. Locali di vendita dei prodotti aerosol.**

Il «prodotto aerosol» in bombolette, confezionato in più tipi diversificati tra loro, è da tempo commercializzato e venduto in locali rivendita o in grandi magazzini insieme ad altri prodotti. Per tali punti di vendita già vengono applicate le disposizioni di sicurezza antincendio date dai Comandi Provinciali VV.F. basate fundamentalmente sulle caratteristiche del locale e comportanti il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Ne deriva che lo «status» esistente già opera in modo soddisfacente ai fini della sicurezza antincendio.

**6. Ulteriori misure connesse alla prassi impiantistica.**

In aggiunta alle misure di sicurezza vigenti di cui alla Circolare Ministeriale n. 74/56 e al D.M. 31 marzo 1984, gli stabilimenti di aerosol sono soliti applicare correntemente, per prassi impiantistica, ulteriori misure che contribuiscono a conferire un più elevato livello prevenzionistico.

A tale proposito si segnalano le seguenti applicazioni:

- a) In alcuni stabilimenti di elevata potenzialità, costruzione di un box in cemento armato idoneo a sopportare senza effetti di crollo la pressione di un'eventuale esplosione di miscela aria-g.p.l.. Detto box solitamente è posto a piano terra del locale destinato al riempimento auto-

matico delle bombolette, presenta una superficie di sfogo verso l'aria aperta in direzione pre-stabilita e senza ipotesi di rischio conseguente.

- b) A copertura limitato spazio in cui viene effettuato la carica automatica delle bombolette con il g.p.l., realizzazione di un sistema di rivelazione automatica di fughe di gas. Detto sistema, generalmente funzionante in aspirazione, ha lo scopo di tenere al di sotto del limite d'infiammabilità la concentrazione della miscela e di interrompere il flusso del g.p.l. destinato al riempimento.
- c) A copertura dell'intero spazio destinato alla produzione delle bombolette di aerosol, realizzazione di un sistema di rivelazione automatica di fughe di gas, associato alla segnalazione di allarme.  
Le misure di sicurezza sulla rivelazione di fughe di gas rispondono anche alle indicazioni di cui al D.P.R. 547/55.
- d) Realizzazione della rete di idranti antincendio a servizio dello stabilimento di aerosol con caratteristiche e prestazioni conformi alle norme vigenti.
- e) In alcuni casi, realizzazione di un impianto sprinkler, di tipo automatico, a copertura del locale destinato a magazzino delle bombolette di aerosol.
- f) A causa della miscelazione dei gas infiammabili con altri ingredienti specifici del prodotto aerosol (dal 30% al 60%), con aumento della temperatura critica del propellente, abbassamento del rischio d'infiammabilità del gas.